



Decreto Dirigenziale n. 253 del 20/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA "AUTORIPARAZIONI DI ITRI GIUSEPPE & RANDO VINCENZO" CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI ISCHIA ALLA VIA ACQUEDOTTO, 48, PER L'ATTIVITA' DI AUTOCARROZZERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Ditta "**AUTORIPARAZIONI DI ITRI GIUSEPPE & RANDO VINCENZO**", con sede operativa nel Comune di Ischia, alla via Acquedotto, 48, già autorizzata con D.D. n. 2718 del 05/12/2003 ai sensi del DPR 203/88 e del DPR 25/07/91, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di autocarrozzeria ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come "**riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.**" e con l'uso di 1,6 kg/g di stucco, di 1,5 kg/g di vernice e di 0,75 kg/g di diluente;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 20/11/2008 con prot. 973388 e integrata in data 13/05/2009 con prot. 418371, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 11/02/2010 e conclusa il 21/06/2010, i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ARPAC e l'ASL hanno richiesto integrazioni;

a.2. il Comune ha espresso parere favorevole;

a.3. la ditta, con nota prot. 337710 del 19/04/2010, ha trasmesso integrazioni;

a.4. l'ASL ha depositato agli atti la nota prot. 5703/A del 05/05/2010 riferita a sopralluogo in cui è stato riscontrato che le mura del locale seminterrato, sede dell'attività, sono in parte non prosciugate e che la ditta non è in possesso dell'autorizzazione sanitaria. Ha espresso, pertanto, parere sfavorevole;

a.5. l'ARPAC ha espresso parere favorevole con la prescrizione di sostituire i carboni attivi e di misurare le emissioni con cadenza annuale;

a.6. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia ;

a.7. l'Amministrazione Regionale ha comunicato alla ditta che, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, la mancanza dei requisiti igienico-sanitari costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione;

a.8. la ditta ha dichiarato che l'attività è svolta dal 1971 sempre negli stessi locali muniti di autorizzazione sanitaria e di aver già effettuato i lavori richiesti dall'ASL per l'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari;

a.9. l'Amministrazione Regionale ha chiesto alla ditta di trasmettere tale autorizzazione sanitaria;

a.10. l'ASL ha dichiarato che se la ditta elimina gli inconvenienti igienico-sanitari, evidenziati nel sopralluogo, e dimostra di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, non avrà nulla da eccepire;

CONSIDERATO

a. che la ditta, con nota prot. 651517 del 05/09/2012, ha trasmesso autorizzazione sanitaria del 13/09/1990 e il verbale del sopralluogo effettuato dall'ASL in data 25/07/2012 in cui quest'ultima dichiara che non si riscontrano implicazioni igienico-sanitarie che possano pregiudicare l'esercizio dell'attività preposta e che le azioni correttive messe in atto risultano essere adeguate per il rilascio del parere richiesto;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della Ditta "**AUTORIPARAZIONI DI ITRI GIUSEPPE & RANDO VINCENZO**", con sede operativa nel Comune di Ischia, alla via Acquedotto, 48, esercente attività di aut carrozzeria, con l'obbligo per la ditta di sostituire i carboni attivi ed effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della Ditta "**AUTORIPARAZIONI DI ITRI GIUSEPPE & RANDO VINCENZO**", con sede operativa nel Comune di Ischia, alla via Acquedotto, 48 alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata "**riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.**" e con l'uso di 1,6 kg/g di stucco, di 1,5 kg/g di vernice e di 0,75 kg/g di diluente, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	cabina di verniciatura ed essiccazione	- polveri totali - xilene - toluene	7,84 14,6 12,1	22,9 42,6 35,3	2916	filtri meccanici in fibra sintetica a nido d'ape e a carboni attivi

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione dei carboni attivi ogni anno;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "**AUTORIPARAZIONI DI ITRI GIUSEPPE & RANDO VINCENZO**", con sede operativa nel Comune di Ischia, alla via Acquedotto, 48, esercente attività di autocarrozzeria;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ischia, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi